

## ***Barriere architettoniche e tutela antidiscriminatoria***

*di Marta D'Auria*

Con sentenza n. 18762 del 23.9.2016<sup>1</sup>, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: La situazione di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico (nella specie, un locale adibito all'utilizzazione di un bancomat), dovuta alla presenza di una barriera architettonica, legittima la persona disabile a ricorrere, anche nei confronti di privati, alla tutela antidiscriminatoria *ex art. 3 della legge n. 67/2006*.

La sentenza si segnala, in particolare, per due profili: il primo, ricorda la gerarchia delle fonti e ne arricchisce il rapporto; il secondo, nell'affrontare la tematica della “*discriminazione indiretta*”, valorizza sia lo strumento a disposizione del singolo, sia i poteri di cui il giudice è chiamato a far uso per eliminare tale discriminazione.

### *Il caso*

Una persona con disabilità propone appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la sua domanda, *ex art. 3 della legge n. 67/2006*, avanzata nei confronti di Unicredit S.p.A., con cui l'istante aveva chiesto l'adeguamento della normativa in materia di barriere architettoniche dello sportello “bancomat” utilizzato dall'attore quale correntista presso una delle agenzie dell'istituto di credito.

La Corte d'Appello di Firenze, nel rigettare l'appello, aveva ritenuto applicabile un decreto ministeriale (il D.M. 236/1989), ritenendo che l'istituto avesse correttamente osservato le disposizioni dettate da quest'ultimo in punto di altezza e caratteristiche del piano di appoggio dello sportello “bancomat”.

Il ricorrente propone ricorso in Cassazione, articolando quattro

---

<sup>1</sup> Cass, sez. III, sent. n. 18762 del 23.9.2016, Pres. A. Amendola, Rel. G.L. Barreca.

motivi.

La Suprema Corte, dopo aver (punto 2) dato atto delle circostanze non contestate (lo stato di disabilità grave del ricorrente, la titolarità di un conto corrente e di una tessera “bancomat” presso l’istituto resistente, l’installazione di un apparecchio “bancomat” e l’impossibilità per il ricorrente di utilizzarlo a causa dell’altezza e del piano d’appoggio inadeguato), accoglie i primi tre motivi, dichiara assorbito il quarto e, quindi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze per la decisione nel merito.

*Barriere architettoniche e diritto d’accesso, tra normativa statale e regionale, di primo e secondo grado*

Come sopra detto, uno dei profili per cui detta sentenza viene segnalata è quello relativo all’analisi, e alle conseguenti determinazioni, sulla gerarchia delle fonti che interessano il caso *de quo*. In questa sede, non ci si vuole soffermare sulla ricostruzione normativa della fattispecie.

E’ stata, infatti, la Corte ad evidenziare, con puntualità, quali norme statali e regionali vengano in rilievo<sup>2</sup> e come esse “*costituiscano la fonte normativa del diritto soggettivo all’accesso (ovvero all’eliminazione delle barriere architettoniche) che va riconosciuto alle persone con disabilità nelle diverse situazioni previste dalle stesse norme di legge*” (punto 3.1.). Ed è stata la Corte, altresì, ad aver rimarcato, quanto alle fonti, statali e regionali, di secondo livello, la natura dei regolamenti<sup>3</sup> che trovano applicazione, sottolineando come essi abbiano funzione “*meramente esecutiva*”, trovando la loro stessa “*ragione di esistenza e rispetto*” nelle norme primarie.

Viene, in tale contesto, anche richiamata la dottrina costituzionalistica che ha riconosciuto ai suddetti regolamenti “*posizione accessoria, strumentale e servente*”, sicché, a fronte di una legge che riconosca un diritto (nel caso di specie, quello, riconosciuto alle persone con disabilità, all’accesso ovvero all’eliminazione delle barriere architettoniche), il regolamento prescriverà le modalità con cui assicurare

---

<sup>2</sup> Tra l’altro, la Corte non manca di rilevare come la normativa che regola l’accessibilità ai disabili agli edifici privati aperti al pubblico sia “*precisa ed obbligatoria*”.

<sup>3</sup> Il reg. n. 41/r del 2009 e il D.M. n. 236/1989.

(“*al meglio*”) tale diritto.

Non solo.

La Corte, e la notazione è oltremodo significativa, aggiunge che qualora difettino le prescrizioni regolamentari, in ogni caso andranno adottati quegli accorgimenti tecnici che, nella sostanza, garantiscano il diritto riconosciuto e tutelato dalla legge.

#### *La discriminazione indiretta e la tutela antidiscriminatoria*

Dopo aver ricordato come il giudice ordinario dovrà disapplicare quelle norme di dettaglio che creino delle discriminazioni, la Corte introduce la nozione di “*discriminazione indiretta da comportamento omissivo*”. Questa si configura quando la fonte di natura regolamentare ometta di provvedere su una obiettiva situazione di inaccessibilità per la persona con disabilità. A tale discriminazione l’ordinamento reagisce dotando il giudice del potere di porvi rimedio ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 67/2006<sup>4</sup>.

In particolare, l’art. 3 applicabile *ratione temporis* (*id est*, prima delle modifiche *ex d.lgs. n. 150/2011*), impone al giudice non solo di ordinare la cessazione della situazione di discriminazione, ma anche di adottare “*ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione*”, dettando quegli accorgimenti tecnici che, nel caso concreto, consentano l’accesso negato o difficoltoso e avvalendosi, in tale operazione, anche di norme regolamentari pur successive. Nella scelta dei suddetti accorgimenti tecnici, inoltre, il giudice non è (la Cassazione lo ricorda) in alcun modo vincolato a quanto richiesto dalla parte, potendo, infatti, imporre l’adozione degli interventi che riterrà, anche valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, idonee ed effettive alla rimozione della barriera e, quindi, della discriminazione.

#### *Contro ogni discriminazione: l’impegno dell’Unione europea*

Da tempo, l’Unione europea è impegnata nel contrastare ogni tipo di discriminazione, nell’ottica di tutelare ed assicurare in maniera effettiva

---

<sup>4</sup> Legge 1° marzo 2006, n. 67, “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

i diritti. Così, viene rimarcato come uno dei pilastri di tale strategia sia quello della rimozione degli ostacoli fisici<sup>5</sup>: *“La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 stabilisce un quadro per un’azione comune a livello europeo e nazionale atto a migliorare la situazione delle persone con disabilità. Allo scopo di: • rendere accessibili beni e servizi e promuovere dispositivi di supporto...”*.

Dall’impianto “macro”, disegnato a livello europeo (e che, tra l’altro, prevede l’utilizzo di fondi per la realizzazione delle politiche di accesso e inclusione), è a livello nazionale che la tutela contro ogni discriminazione deve trovare attuazione. In questo contesto, la decisione qui commentata costituisce un altro importante passo avanti verso l’effettività dei diritti; ciò anche laddove, come visto, sottolinea come spetti al giudice che abbia ordinato la cessazione della situazione di discriminazione ordinare altresì l’adozione di quegli accorgimenti tecnici che siano davvero funzionali a rimuovere la contestata barriera e, quindi, ad eliminare la discriminazione.

---

<sup>5</sup> Commissione europea, *“Le persone con disabilità hanno pari diritti. La strategia europea sulla disabilità 2010-2020”*.